



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO
*SUGLI INDIRIZZI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E
REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE
ED ISTITUZIONI*

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 96 del 28 giugno 2000
e modificato con deliberazione consiliare
n. 2 del 14 gennaio 2014*

INDICE

Articolo 1	Nomina dei rappresentanti del comune	Pag.	3
Articolo 2	Procedimento di nomina	Pag.	3
Articolo 3	Requisiti soggettivi	Pag.	4
Articolo 4	Cause di impedimento alla nomina	Pag.	4
Articolo 5	Revoca	Pag.	5
Articolo 6	Procedimento di revoca	Pag.	5
Articolo 7	Decadenza	Pag.	5
Articolo 8	Procedimento per la dichiarazione di decadenza	Pag.	6
Articolo 9	Morte, dimissioni, impedimento	Pag.	6

*Articolo 1**Nomina dei rappresentanti del Comune*

Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero, qualora si renda necessario rinnovare le stesse durante il mandato, entro i termini di scadenza del precedente incarico.

*Articolo 2**Procedimento di nomina*

Il sindaco, prima della scadenza del termine fissato per le nomine, dà adeguata pubblicità, mediante avviso pubblicato su due quotidiani locali e via internet, degli incarichi da affidare e dei requisiti richiesti.

Le proposte di candidatura, unitamente ai curricula professionali, devono pervenire al Comune entro il termine indicato nell'avviso.

La Conferenza dei Capigruppo, sulla base delle proposte di candidatura pervenute, dopo aver verificato l'assenza di cause di impedimento, formula le proposte di nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in numero almeno pari al doppio degli incarichi da ricoprire e nel rispetto del dettato normativo sulla rappresentanza di genere.

Le proposte di nomina, unitamente ai curricula professionali ed alle dichiarazioni di assenza di cause di impedimento, devono essere trasmesse al Sindaco non oltre il decimo giorno antecedente il termine fissato per le nomine.

Il Sindaco, sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Capigruppo e tenuto conto del dettato normativo in materia di rappresentanza di genere, provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune.

Qualora la Conferenza dei Capigruppo non abbia fatto pervenire le proposte di nomina nel termine indicato ovvero le abbia formulate in numero inferiore a quello previsto, è facoltà del Sindaco procedere indipendentemente dall'acquisizione delle stesse.

Il provvedimento di nomina deve essere notificato, entro 3 giorni dall'adozione, all'interessato, ai precedenti rappresentanti, ed alla Presidenza del Consiglio comunale, perché ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

*Articolo 3**Requisiti soggettivi*

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono possedere una comprovata competenza e professionalità in relazione all'attività svolta dall'Ente, Azienda o Istituzione, derivante da specifica attività di studio ovvero da specifiche esperienze professionali presso Enti ed Aziende, pubblici o privati. I requisiti di competenza e professionalità devono essere dichiarati e documentati mediante curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, e relative certificazioni.

*Articolo 4**Cause di impedimento alla nomina*

Costituiscono cause di impedimento alla nomina in qualità di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, oltre quelle espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti:

aver riportato condanna definitiva o essere sottoposti a procedimento penale per delitti non colposi ovvero risultare destinatari di provvedimento, anche non definitivo, di misura di prevenzione;

mancanza dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale;

ricoprire altro incarico in Enti, Aziende o Istituzioni in cui il Comune ha propri rappresentanti ovvero aver ricoperto lo stesso incarico per due volte;

essere componente o impiegato di organismi preposti alla vigilanza o al controllo dell'Ente, Azienda o Istituzione presso il quale deve avvenire la nomina o la designazione;

essere componente o impiegato di organi consultivi dell'Ente, Azienda o Istituzione presso il quale deve avvenire la nomina o la designazione;

essere titolare, amministratore, socio illimitatamente responsabile, dipendente con poteri di rappresentanza e coordinamento in imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle dell'Ente, Azienda o Istituzione presso il quale deve avvenire la nomina o la designazione;

Il candidato deve presentare una dichiarazione sottoscritta attestante l'assenza di condizioni di impedimento alla nomina. La nomina avvenuta in violazione delle condizioni di impedimento è nulla. La nullità è accertata e dichiarata dal Sindaco attraverso il procedimento di cui all'art. 8 del presente provvedimento.

Articolo 5

Revoca

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni possono essere revocati nelle seguenti ipotesi:

inosservanza degli indirizzi sull'attività gestionale formulati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. h, L. 8.6.1990, n. 142;

inosservanza delle direttive formulate dal Sindaco in relazione all'attività amministrativa e gestionale ovvero comportamenti tali da far venir meno il necessario rapporto di corresponsione fiduciaria con l'Amministrazione;

comprovata incapacità professionale con riferimento alla correttezza amministrativa e alla efficienza della gestione;

sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo ovvero provvedimento non definitivo di misura di prevenzione.

I rappresentanti del Comune cessano dall'incarico ricoperto dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Articolo 6

Procedimento di revoca

La revoca è disposta dal Sindaco, previa contestazione e contraddittorio con l'interessato.

La contestazione deve essere effettuata dal Sindaco entro 5 giorni dal verificarsi della causa di revoca ovvero dalla sua notizia. Con l'atto di contestazione può essere disposta la sospensione cautelativa dell'interessato.

I rappresentanti del Comune, entro 5 giorni dalla contestazione, possono presentare memorie scritte e documenti a discolta.

Il Sindaco, entro i 5 giorni successivi, dispone, con provvedimento definitivo, la revoca dell'incarico ovvero l'archiviazione del procedimento di revoca.

Il provvedimento deve essere notificato, entro 3 giorni dall'adozione, all'interessato ed alla Presidenza del Consiglio comunale, perché ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 7

Decadenza

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni decadono dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi:

scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

sentenza di condanna, passata in autorità di cosa giudicata, per delitti non colposi ovvero provvedimento definitivo di misura di prevenzione;

destituzione da pubblico impiego;

mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Nell'ipotesi sub a) i rappresentanti del Comune cessano dall'incarico ricoperto dal momento della nomina dei nuovi rappresentanti.

Nelle ipotesi sub b), c) e d) i rappresentanti del Comune cessano dall'incarico ricoperto dal momento della notifica della dichiarazione di decadenza.

Articolo 8

Procedimento per la dichiarazione di decadenza

La decadenza, salva l'ipotesi di scadenza del mandato elettorale, è accertata e pronunciata dal Sindaco, previa contestazione e contraddittorio con l'interessato.

La contestazione deve essere effettuata dal Sindaco entro 5 giorni dal verificarsi della causa di decadenza ovvero dalla sua notizia. Con l'atto di contestazione deve sempre essere disposta la sospensione cautelativa dell'interessato.

I rappresentanti del Comune, entro 5 giorni dalla contestazione, possono presentare memorie scritte e documenti a discolta.

Il Sindaco, entro i 5 giorni successivi, dichiara, con provvedimento definitivo, la decadenza dall'incarico ovvero la non sussistenza della causa di decadenza.

Il provvedimento deve essere notificato, entro 3 giorni dall'adozione, all'interessato ed alla Presidenza del Consiglio comunale, perché ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 9

Morte, dimissioni, impedimento

In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, Il Sindaco provvede alle nuove nomine e designazioni entro 45 giorni dall'evento ovvero dalla notizia dello stesso, attraverso il procedimento di cui all'art. 2 del presente provvedimento.